



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelaa@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 13 del 26/01/2023

Proposta n. 3 del 23/01/2023	Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ANELA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SARDEGNA E L'IMPRESA MANPED S.R.L. – LOTTO N. 6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MANPED S.R.L. DI SASSARI DAL 01.02.2023 AL 31.01.2027 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9609056BDA
---	---

Il Responsabile di Area

Richiamati i decreti del Sindaco n. 5/2022 e n. 6/2022, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/09/2022 è stato approvato il Peg 2022/2024 e sono stati assegnate le risorse ai singoli servizi.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla Dott.ssa Ilaria Lai in qualità di Responsabile del Procedimento;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Considerato che l'appalto per il servizio di pulizia degli edifici e strutture di proprietà comunale è in scadenza in data 31.01.2023 ed è pertanto necessario avviare le procedure per effettuare un nuovo affidamento del servizio.

Visti:

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004);
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 e da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), il quale prevede che, fermo restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 9, comma 4, della Legge 23 giugno 2014, n° 89 di conversione con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni (comma modificato dall'art. 39, comma 3-bis, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 499, legge n. 208 del 2015);
- l'art. 23 ter, comma 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- il DPCM 11 luglio 2018 di Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare il comma 4 che esplica: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati"; (comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021);
- l'art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) del D.Lgs. n. 50/2016.

Vista la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" che esplica all'art. 27 "... se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016".

Richiamato l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 "Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SPA. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività" e che pertanto è necessario ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione, messi a disposizione da Consip SPA. o da altro soggetto aggregatore, per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività di qualsiasi valore, non valendo l'esonero dal MePA previsto dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro.

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti stabiliti dall'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (aggiornato con il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge del 14 giugno 2019, n. 55) che esplica: "*1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*" "*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*".

Visto l'art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, che esplica: "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.".

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro".

Viste le Linee Guida n° 4 dell'ANAC per le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto dell'incarico ad un operatore economico qualificato in riferimento alla natura ed all'entità dell'incarico, poiché:

- tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016;
- tale strumento è previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione della fornitura/servizio oggetto di affidamento;
- è necessario prendere atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando, quindi, di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche progressivamente apportate dal legislatore muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
- è necessario, altresì, ricordare che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento.

Premesso che:

- in data 09.04.2021 è stata stipulata una Convenzione Rep. n. 20 - Prot. n. 2939 del 09.04.2021 tra la Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna e l'impresa MANPED S.R.L., viale Porto Torres, 42 07100 Sassari (SS) - per l'affidamento del "Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Sardegna" in cui al Lotto n. 6 CIG **7322950183** rientrano gli Enti locali di cui alla L. regionale n. 5/2017, art. 2, comma 2, lett. b), aventi sede nel territorio delle Province di Sassari, nonché dell'Università degli Studi di Sassari, e pertanto anche il Comune di Anela;
- la Convenzione, alla quale questo Comune intende aderire prevede che:
 - i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni da una parte, ed il fornitore dall'altra, attraverso l'emissione di Ordinativi di fornitura (contratti), nei quali saranno specificate le prestazioni di servizi da fornire;
 - con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 48 mesi dalla data di emissione;
 - i singoli Contratti di fornitura si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni;
 - antecedentemente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione degli immobili, l'ubicazione degli stessi, le caratteristiche d'uso, i metri quadri indicativi, le informazioni su rischi

specifici ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto. Il Fornitore entro 7 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta stessa. In occasione del sopralluogo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore; entro 30 giorni dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli interventi conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica; contestualmente dovrà consegnare all'Amministrazione il Progetto di Riassorbimento del personale;

- l'Amministrazione una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli interventi potrà:
- valutarne l'adeguatezza, valutare la presenza degli elementi essenziali di cui sopra e l'applicazione delle modalità di calcolo del monte ore descritte;
- accettarlo e quindi procedere all'emissione di ordinativo di fornitura;
- inviare, tramite il supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore in tal caso dovrà riformulare e inviarle entro i successivi dieci giorni solari a pena di applicazione delle penali.
- a seguito della condivisione del Piano Dettagliato degli interventi, il Fornitore redige e invia all'Amministrazione il Verbale Tecnico, il quale, firmato da entrambe le parti, dà luogo all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Preso atto che:

- con prot. n. 5627 del 06.12.2022 veniva inviata alla MANPED S.R.L. e per conoscenza alla Centrale Regionale di Committenza la Richiesta Preliminare di Fornitura da parte di questo Comune;
- che con la medesima veniva individuato il Responsabile dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.) nella persona della Dott.ssa Ilaria Lai, responsabile del procedimento;
- in data 17.01.2023, prot. 178 di questa amministrazione è stato ricevuto il P.D.I e il Piano di assorbimento del personale previsto dalla Convenzione, unitamente al “Verbale Tecnico”;
- in data 17.01.2023, con nota prot. n. 188 si è provveduto a trasmettere il DUVRI ed il Verbale Tecnico debitamente firmato dal Responsabile del Servizio.

Ritenuto di aderire alla Convenzione di che trattasi nel presente atto.

Ritenuto di affidare il “Servizio di pulizia negli immobili di competenza del Comune di Anela” individuati nella documentazione di cui sopra per il periodo di 4 (quattro) anni a decorrere dal 1 febbraio 2023 fino al 31 gennaio 2027 a favore della ditta MANPED S.R.RL. avente sede legale in Sassari – viale Porto Torres, 42 – Sassari – SS- C.F. 01883690909 per l'importo di € 1.187,90 + IVA mensile, pari a € 14.254,78 + IVA annui, e per l'importo di € 57.019,10 + IVA per il quadriennio, oltre € 260,00 + IVA per oneri di sicurezza per interferenza, per un ammontare complessivo di affido di € 57.279,10 + IVA alle condizioni tutte della documentazione sopra elencata e secondo il seguente quadro economico di spesa:

ANNUALITA'	IMPORTO
2023 (11 MESI)	€ 13.066,88 + IVA + € 260,00 + IVA (ONERI SICUREZZA)
2024 (12 MESI)	€ 14.254,78 + IVA
2025 (12 MESI)	€ 14.254,78 + IVA
2026 (12 MESI)	€ 14.254,78 + IVA
2027 (1 MESE)	€ 1.187,90 + IVA

Considerato che la capienza del capitolo 1044 in cui si deve impegnare la spesa per l'annualità 2023 risulta insufficiente e che si provvederà a rimpinguare lo stesso successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 in corso di definizione.

Ritenuto necessario impegnare la spesa relativa alle annualità 2024/2027 sul capitolo 1044 successivamente all'approvazione dei bilanci pluriennali 2024/2026 e 2025/2027 (€ 17.390,83, IVA inclusa per ciascuna delle annualità 2024/2025/2026 ed € 1.449,24 per l'annualità 2027).

Acquisiti i seguenti Codici Identificativi Gara:

- 9609056BDA (SIMOG DERIVATO) per l'affidamento alla ditta MANPED S.R.L. – Sassari del servizio di pulizia degli immobili comunali;

- Z01399D937 per gli oneri di sicurezza.

Acquisita la regolarità contributiva della Ditta MANPED S.R.L. INPS_33392636 richiesta in data 01.11.2022 e avente validità fino al 01.03.2023.

Visti:

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i..

Tenuto conto che l'impegno economico in oggetto è soggetto al regime dello “Split Payment” ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e, pertanto, in essa trova applicazione il meccanismo di “scissione dei pagamenti” con il conseguente versamento al cedente prestatore della fornitura del solo imponibile indicato in fattura al netto dell’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la quale è corrisposta all’erario direttamente dalla pubblica amministrazione beneficiaria della cessione/prestazione.

Visto il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione di C.C. N. 21 del 01.06.2022.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2022 che:

- differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2023/2025 da parte degli enti locali;
- autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2023, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL.

Visto l’art 1, comma 775 della Legge n. 197/2022 che ha ulteriormente prorogato al 30.04.2023 il termine di cui al punto precedente.

Visti:

- l’art. 163, ed in particolare il 1°, 3° e 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000, così come riformulato dal D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 26/2014, che disciplina l’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione, nelle more dell’adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- il Principio contabile applicato 4/2 – paragrafo 8 rubricato “esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.

Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto a stanziare le risorse nel Bilancio di previsione 2023, in corso di approvazione, nel capitolo 1044 “Pulizia edifici comunali” e che la stessa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 163, comma 5 del principio contabile applicato 4/2.

Dato atto che a norma dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati espressi, in modalità informatica, i pareri preventivi sulla procedura in oggetto.

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- 1) **Oggetto del contratto:** Servizio di pulizia degli edifici e strutture di proprietà comunale;
- 2) **Fine da perseguire:** assicurare agli degli edifici e strutture di proprietà comunale la pulizia e la sanificazione degli stessi;

- 3) **Forma del Contratto:** Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il relativo contratto di acquisto verrà formalizzato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, che avverrà in formato digitale tramite il MePA;
- 4) **Importo della fornitura:** € 57.279,10 IVA esclusa a favore dell'impresa MANPED S.R.L. compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 260,00 IVA esclusa;
- 5) **Elementi essenziali:** si rimanda alla convenzione "Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Sardegna", Lotto 6;
- 6) **Criterio di scelta del contraente:** OdA tramite adesione alla convenzione, all'impresa GSA S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Di aderire alla Convenzione Rep. n. 20 - Prot. n. 2939 del 09.04.2021 tra la Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna e l'impresa MANPED S.R.L. – Viale Porto Torres, 42 - Sassari - per l'affidamento del "Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Sardegna" di cui al Lotto n. 6 CIG **7322950183**, nella quale rientrano gli Enti locali di cui alla L. regionale n. 5/2017, art. 2, comma 2, lett. b), aventi sede nel territorio della Provincia di Sassari, nonché dell'Università degli Studi di Sassari - CIG derivato n. **9606056BDA** e **Z01399D937**.

Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Servizio di pulizia negli immobili di competenza del Comune di Anela" individuati nella documentazione di cui in premessa ed alle condizioni ivi indicate per il periodo di 4 (quattro) anni a decorrere dal 1 febbraio 2023 fino al 31 gennaio 2027 a favore della ditta MANPED S.R.L. sede legale in Sassari – Viale Porto Torres, 42 – Sassari – P.I.-C.F. 01883690909 per l'importo di € 1.187,90 + IVA mensile, pari a € 14.254,78 + IVA annui e per l'importo di € 57.019,10 + IVA per il quadriennio, oltre € 260,00 + IVA per oneri di sicurezza per interferenza, per un ammontare complessivo di affido di € 57.279,10 + IVA per il quadriennio.

Di impegnare la somma di € 11.924,78 sul capitolo 1044 dando atto che si procederà ad impegnare la differenza, pari ad € 4.334,01 a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, in corso di definizione.

Di dare atto che si provvederà ad impegnare la spesa relativa alle annualità 2024/2027 sul capitolo 1044 successivamente all'approvazione dei bilanci pluriennali 2024/2026 e 2025/2027 (€ 17.390,83, IVA inclusa, per ciascuna delle annualità 2024/2025/2026 ed € 1.449,24, IVA inclusa per l'annualità 2027).

Di dare atto che l'obbligazione conseguente al presente atto è giuridicamente perfezionata nell'annualità 2023 con l'emissione di Ordinativo di Fornitura di cui alla Convenzione Quadro stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza e giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2023/2027.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
LAI ILARIA

Il Responsabile di Area
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 26/01/2023

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 26/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NURRA GIANGIUSEPPE

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ANELA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SARDEGNA E L'IMPRESA MANPED S.R.L. – LOTTO N. 6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MANPED S.R.L. DI SASSARI DAL 01.02.2023 AL 31.01.2027 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.13.002	01.02	1044	2023	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
4	23	11.924,78	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 15/02/2023

L'addetto alle Pubblicazioni
RUBANU LUIGIA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio